



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 10/02/2005**

### **REGIONE PUGLIA SETTORE ICA ALIMENTAZIONE BARI**

Bando per la presentazione delle domande per la concessione di un aiuto in forma di premio finalizzato al mantenimento di una comunità rurale vitale in zona svantaggiata. Determinazione del Dirigente Settore ICA ALIMENTAZIONE 28 gennaio 2005, n. 17. (Reg. Ce 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale della Puglia - Misura 2 "Zone Svantaggiate". Approvazione bando per la presentazione delle domande).

#### **1. Premessa**

La Giunta regionale con deliberazione n. 712 dell'8 giugno 2001, ha approvato il "PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA PUGLIA 2000-2006" (P.S.R.) ai sensi dei Regolamenti (CE)1257/99 e 1750/99.

Il piano comprende tra l'altro la misura "ZONE SVANTAGGIATE " che prevede aiuti tendenti a compensare il reddito degli imprenditori agricoli che svolgono la propria attività in territori che presentano svantaggi naturali rispetto ad altre zone.

Il presente atto definisce le modalità di presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti, le condizioni di ammissibilità e i soggetti beneficiari, gli impegni, gli obblighi e i controlli, nonché tutte le fasi del procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto medesimo.

Si precisa che le seguenti procedure potranno subire variazioni, mediante atti amministrativi della Regione Puglia, in conseguenza di eventuali diverse disposizioni che l'Organismo pagatore (AGEA) o il Ministero delle politiche Agricole o la Commissione dell'U.E. riterrà di diramare.

#### **2. Normativa di riferimento**

q Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 Novembre 1992

q Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 Maggio 1999

q Deliberazione della Giunta Regionale n. 712 dell'8 giugno 2001 di approvazione Piano di Sviluppo Rurale della Puglia 2000-2006

q Decisione della Commissione Europea n. 479 del 2 Marzo 2001 recante l'approvazione del Piano di sviluppo Rurale della Puglia

q Reg. (CE) n. 2419/01 della Commissione dell'11 Dicembre 2001

q Manuale delle procedure dei controlli A.G.E.A. - Marzo 2003

q Reg. (CE) n. 963/03 della Commissione del 4 Giugno 2003

q Reg. (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 Settembre 2003

q Reg. (CE) n. 817/04 della Commissione del 29 Aprile 2004

q Normative di modificazione, di integrazione, di attuazione delle normative sopra riportate.

#### **3. Obiettivi generali**

Garantire un uso continuato delle superfici agricole, favorire il mantenimento di una comunità rurale vitale nelle zone minacciate da spopolamento, conservare lo spazio naturale, mantenere e favorire metodi di produzione agricola sostenibile in armonia con l'ambiente.

#### 4. Soggetti Beneficiari

Imprenditori agricoli che in base ad un legittimo titolo di proprietà o di affitto, conducono aziende agricole con esclusione degli imprenditori titolari di pensione di anzianità o vecchiaia.

La concessione dell'aiuto è vincolata alla dimostrazione dell'iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580 del 29.12.1993).

L'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali e l'iscrizione nelle relative gestioni previdenziali, se prevista dalle vigenti normative, va autodichiarata dal beneficiario al momento della presentazione della domanda.

#### 5. Condizioni di ammissibilità

Per l'ammissibilità al premio è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

superficie minima (SAU) di 2 ha in aree classificate montane (art.18 del Reg. CE 1257/99) complessivamente investite a prati e pascoli e/o colture foraggere e/o vigneti per uva da vino e/o agrumeti.

per ciascuna di queste ultime coltivazioni la superficie minima dovrà essere non inferiore a 0,5 ha, fermo restando che la superficie totale minima per la quale viene richiesto l'aiuto deve essere di 2 ha..

superficie minima (SAU) di 5 ha nelle aree classificate svantaggiate (art.19 del Reg. CE 1257/99) investite a prati e pascoli e a colture foraggere.

Sono escluse dal premio le superfici a "fida pascoli".

#### 6. Impegni

Impegno a proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni successivi dalla prima annualità dell'aiuto.

Rispetto della buona pratica agricola su tutta la superficie aziendale come da allegato n..2 al Piano di Sviluppo Rurale Puglia (B.U.R.P. n.114 del 30/7/2001) che qui si intende integralmente richiamato.

Obbligo a non superare il carico di bestiame per unità di superficie di 1,4 UBA/ha.

#### 7. Tipologia degli interventi

L'aiuto viene concesso in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU), come di seguito specificato:

Superfici a prati e pascoli nelle aree

svantaggiate: 45 Euro/ha

Superfici a foraggere nelle aree

svantaggiate: 100 Euro/ha

Superfici a prati e pascoli nelle aree

montane: 55 Euro/ha

Superfici a foraggere, a vite da vino e

agrumi nelle aree montane: 120 Euro/ha

#### 8. Localizzazione

Aree individuate dalle Direttive CEE 268/75, 273/75, 167/84 ("zone svantaggiate", "zone montane").

#### 9. Durata dell'intervento e degli impegni

Gli impegni assunti con la domanda iniziale devono essere mantenuti, relativamente alle superfici e/o agli UBA (Unità di Bestiame Adulto), per cinque anni, a partire dalla data di presentazione della domanda stessa.

L'erogazione dell'aiuto viene sospesa nel caso in cui il beneficiario diventi percettore di pensione di anzianità o vecchiaia nel corso del quinquennio.

Il beneficiario che si trovi nella condizione di cui sopra è esentato dal rispetto degli impegni riportati al

punto 6.

Gli impegni assunti vanno mantenuti anche nel caso di trasferimento della conduzione dei terreni mediante assunzione degli stessi con atto scritto da parte del subentrante, salvo casi di forza maggiore previsti dalla normativa. (Reg. CE 817/04 art. 36) e dal Manuale della procedura di Controllo A.G.E.A..

Il mancato rispetto di quanto indicato nei punti precedenti comporta la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali, dalla data di erogazione alla data di restituzione.

#### 10. Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di ammissione al premio sottoscritte con firma autentica a norma delle leggi vigenti, corredate dalla documentazione elencata al paragrafo 12, devono essere presentate:

a) direttamente dall'interessato, mediante spedizione postale con raccomandata AR, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e non oltre il 31 Marzo 2005, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (I.P.A.) competente per territorio, su apposito modello predisposto dall'Organismo pagatore (A.G.E.A.) e su supporto magnetico qualora l' A.G.E.A lo renda disponibile;

b) per il tramite delle organizzazioni professionali (OO.PP.), a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. In caso l' A.G.E.A. predisponga in tempo utile l'attivazione per l'inserimento delle domande on-line sul portale SIAN, fa fede la data di accettazione del sistema SIAN pertanto le suddette OOPP possono inserire le domande sino alle ore 24 del 31 marzo 2005. In ogni altro caso va rispettato quanto indicato nel precedente punto a).

Limitatamente alle sole domande inserite on-line sul portale SIAN è consentito alle stesse OO.PP consegnare anche a mano all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (I.P.A.) competente per territorio, la copia della domanda con la documentazione richiesta (in copia o in originale), entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione.

Alle stesse OO.PP è consentito l'invio per posta con raccomandata AR di più domande con la relativa documentazione e, in tal caso, si fa obbligo di indicare nella lettera di accompagnamento l'elenco nominativo dei beneficiari.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno ritenute ricevibili. Fa fede la data stampigliata sulla raccomandata A.R.. Si precisa che non è consentito la consegna a mano se non per i casi previsti.

Le domande di conferma o di variazione, relative ai quattro anni successivi, devono essere inviate, con le stesse modalità ed annualmente, entro la data del 31 marzo ai suddetti I.P.A. competenti per territorio.

Relativamente alle domande di conferma inviate oltre il termine fissato del 31 marzo il premio è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; la riduzione si applica sull'importo del premio al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il termine prefissato (Reg. CE 2419/01 art. 13 punto 1).

Qualora le predette domande di conferma dovessero essere inviate oltre i 25 giorni di calendario (festivi compreso), dal termine di scadenza fissato, non sono ammesse a contributo; tuttavia le stesse sono acquisite agli atti dell'ufficio per la verifica (con controlli in loco) di continuità del mantenimento degli impegni assunti con la domanda iniziale, al fine di liquidare le successive annualità residue. In quest'ultimo caso, il beneficiario deve ugualmente mantenere gli impegni previsti dalla misura, per tale anno.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di circostanze eccezionali indicati nell'art. 48 del Reg. CE 2419/01.

Qualora poi le medesime domande di conferma siano inviate oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento, il beneficiario decade dall'aiuto per il quinquennio con la restituzione di tutti i premi incassati, maggiorati degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di restituzione.

Alla concessione dell'aiuto sono ammesse soltanto le superfici o le UBA ricadenti nel territorio della

Regione Puglia. Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, l'imprenditore deve presentare agli I.P.A. competenti solo la richiesta di contributo relativo ai terreni presenti nella Regione Puglia, indicando in una nota aggiuntiva anche la consistenza aziendale (superficie, colture, bestiame, ecc.) presente nella regione limitrofa.

Nel caso in cui le superfici o le UBA siano ubicate nel territorio di più province pugliesi, la domanda deve essere presentata all'I.P.A. nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta del premio.

#### 11 - Estensione della superficie in corso d'impegno

Se, in caso di esecuzione d'impegno, il destinatario dell'aiuto chiede con la domanda di conferma di aumentare la superficie della propria azienda, lo stesso è autorizzato ad estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione. In questo caso la condizione è che la superficie aggiuntiva deve essere inferiore a quella originaria e comunque non superiore ai 2 ettari nel corso del quinquennio. Il premio maggiorato è concesso limitatamente agli anni residui fino alla conclusione del quinquennio a partire dalla data del primo anno.

Qualora la Regione riapra il bando di presentazione delle domande, un destinatario di aiuto, che ha partecipato al bando precedente, può chiedere di aggiungere una superficie superiore a quella originaria o superiore ai 2 ettari. In questo caso, relativamente alla superficie aggiuntiva, il quinquennio d'impegno e di concessione dell'aiuto ha inizio con la nuova domanda (art.37 del Reg. CE 817/04), fermo restando la facoltà della Regione a concedere l'incremento dell'aiuto da erogarsi mediante specifico atto amministrativo.

#### 12. Documentazione a corredo della domanda.

1. Copia del registro di stalla in presenza di allevamento di bestiame

2. Autocertificazione (da presentarsi il primo anno e per gli anni successivi in caso di variazione che prevedono la necessità di tali autodichiarazioni) con la quale si dichiara:

a) numero e data di iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (ai sensi dell'art. 8 della Legge 580 del 29.12.1993).

b) titolo di possesso, (proprietà, affitto).

c) di adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali, iscrizione nelle relative gestioni previdenziali, se previste dalle vigenti normative.

d) di impegnarsi al rispetto della buona pratica agricola come da allegato n.2 al Piano di Sviluppo Rurale Puglia (B.U.R.P. n.114 del 30/7/2001).

e) di non percepire pensione di anzianità o vecchiaia

Qualora la domanda iniziale dovesse risultare priva della suddetta documentazione ed autocertificazione, sarà considerata non ricevibile.

Qualora la domanda dovesse contenere errori materiali o carenti informazioni, l'I.P.A. richiederà all'interessato le integrazioni o correzioni necessarie che dovranno pervenire entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta.

#### 13. Istruttoria delle domande

Il dirigente dell'I.P.A. individua il responsabile del procedimento per ogni domanda; quest'ultimo entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, procede alla definizione dell'istruttoria tecnico-amministrativa. Qualora la domanda presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento entro i su indicati 60 giorni deve acquisire l'eventuale documentazione e le informazioni mancanti, fissandone i termini di presentazione delle stesse da parte del richiedente e, comunque non inferiori ai 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dall'I.P.A. con raccomandata AR.

L'istruttoria si completa con la compilazione della check list contenente anche l'esito dell'istruttoria con il

parere di ammissibilità o meno al finanziamento e con l'attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria di liquidazione.

La check list va completata con l'indicazione dettagliata della motivazione di ammissibilità o non ammissibilità all'aiuto comunitario.

#### 14. Esito dell'istruttoria

L'I.P.A., nei successivi 15 giorni dal termine fissato per l'istruttoria, invia all'Assessorato all'Agricoltura l'elenco delle domande istruite favorevolmente e quelle ritenute non ammissibili

L'Assessorato all'Agricoltura, entro i successivi 15 giorni con specifico provvedimento dirigenziale pubblicherà nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) e nel sito della Regione Puglia ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)), l'elenco provvisorio dei nominativi degli imprenditori agricoli ammissibili con il relativo punteggio acquisito e l'elenco delle domande non ammissibili.

Avverso la non ammissione delle domande, i richiedenti potranno presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.P, eventuali osservazioni e controdeduzioni all'I.P.A. competente. Con le medesime modalità gli interessati possono presentare eventuali controdeduzioni sul punteggio attribuito

Entro 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni gli I.P.A. procederanno agli accertamenti del caso e ne comunicheranno l'esito all'interessato.

In caso di conferma da parte dell'I.P.A. alla non ammissibilità, i richiedenti possono presentare ricorso come indicato nel capitolo relativo ai ricorsi.

Gli I.P.A. entro 10 giorni dal completamento dell'esame delle controdeduzioni invieranno l'elenco definitivo all'Assessorato all'Agricoltura, il quale provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva con pubblicazione nel BURP. Contestualmente gli I.P.A. predispongono gli elenchi di liquidazione che devono essere inviati al responsabile regionale della misura per la successiva trasmissione all'AGEA per il pagamento.

#### 15. Graduatoria di ammissibilità

Per la concessione e la liquidazione dei premi da parte dell'organismo pagatore si procede alla formazione di un elenco di ammissibilità delle istanze per ogni I.P.A., tenendo conto delle priorità sotto elencate e dei relativi punteggi assegnati.

Gli elenchi provinciali concorreranno alla formazione della graduatoria regionale.

A parità di punteggio sarà data preferenza agli imprenditori di età anagrafica inferiore e a parità di età sarà data preferenza agli imprenditori di sesso femminile.

In caso di azienda condotta da agricoltori associati si prende in considerazione l'età media dei singoli associati.

Per gli altri casi a parità di punteggio la preferenza sarà stabilita per sorteggio

Il pagamento avverrà scorrendo la graduatoria regionale fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

---

#### Priorità punteggio

---

Imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni (reg. Ce 1257/99, art.8) Punti 10

Azienda sita in zona montana (Reg. Ce 1257/99, art.18) Punti 10

Presenza di allevamento di bestiame in zona montana Punti 5

Presenza di allevamento di bestiame svantaggiata (art.19 del Reg. CE Ce

Il compimento del 40° anno di età viene calcolato alla data di scadenza della presentazione della domanda (31 marzo di ciascun anno)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la presenza di allevamento sono ammessi gli allevamenti di bovini, equini, ovini e caprini.

Il massimo punteggio attribuibile è di 25 punti

#### 16 - Recesso dagli impegni assunti

Il beneficiario durante il quinquennio può in qualsiasi momento recedere totalmente o parzialmente dagli impegni assunti, dandone comunicazione all'I.P.A. competente a mezzo di raccomandata A.R..

Il recesso totale o parziale dell'impegno comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto con relativo recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione. Sono, comunque, fatti salvi i casi di forza maggiore indicati nel "Manuale delle procedure e dei controlli" (approvato con determinazione dirigenziale n.274 del 18/11/2004) e dalla normativa comunitaria (Reg. CE 817/04 art. 38-39), giustificati con idonea documentazione.

In caso di recesso a seguito di cessazione totale dell'attività agricola, da comunicare all'I.P.A. competente entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessazione, il destinatario dell'aiuto non è tenuto alla restituzione delle somme percepite se ha rispettato l'impegno assunto per almeno tre anni. In caso contrario si applica quanto previsto nel punto precedente.

Non è obbligato alla restituzione dell'aiuto percepito il beneficiario che acquisisca la condizione di pensionato di anzianità nel corso dell'impegno quinquennale

#### 17. Controlli

Il controllo ai fini della liquidazione dei premi verte su:

- la verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario, sia in fase di istruttoria delle domande di contributo, sia negli anni successivi al primo;
- la verifica sia del rispetto degli impegni assunti dal richiedente con la sottoscrizione della domanda di contributo, che della relativa documentazione allegata, che degli obblighi previsti dall'Azione, nonché dagli obblighi previsti da altre normative vigenti.

Si individuano, pertanto, controlli di

o I livello effettuati dall'I.P.A. e consistono in

- controlli amministrativi effettuati in fase di istruttoria sul 100% delle domande e della relativa documentazione allegata, con eventuali incroci con altra documentazione in possesso della Amministrazione;
- controlli in loco sul 25% delle domande poste a liquidazione secondo criteri di estrazione stabiliti con successive disposizioni degli I.P.A.

o II livello effettuati dal secondo anno d'impegno, da funzionari individuati con determinazione dirigenziale dell'Assessorato all'Agricoltura e consistono in:

- verifica sul 5% delle domande liquidate per la verifica degli impegni assunti e di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento del premio. L'estrazione del 5% sarà effettuata presso le sedi degli I.P.A. mediante il "SW Controlli" predisposto da AGEA

I controlli di II livello possono essere effettuati durante il periodo d'impegno e se necessario anche dopo la fine di tale periodo, relativamente al quinquennio d'impegno.

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. E' possibile, tuttavia, un preavviso limitato che non può

oltrepassare le 48 ore al fine di consentire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante (munito di specifica delega scritta).

In fase di sopralluogo il destinatario dell'aiuto è tenuto a collaborare con i funzionari incaricati, a consentire l'accesso alla propria azienda e a fornire tutta la documentazione necessaria per espletare le verifiche. Il mancato rispetto di quanto su indicato comporta la decadenza totale dal regime di aiuti.

I controlli di II livello si concludono con la verbalizzazione dei risultati del sopralluogo, sottoscritto dai funzionari incaricati e dal responsabile dell'azienda o da suo rappresentante incaricato.

Entro i successivi 15 giorni dalla data di sopralluogo copia del verbale deve essere consegnato o notificato al beneficiario e all'Ufficio responsabile dell'I.P.A. competente, il quale provvede in caso di:

esito parzialmente negativo: a comunicare all'interessato gli eventuali importi da recuperare, dopo aver effettuato i relativi calcoli sulla base delle risultanze del verbale stesso;

esito negativo totale: a comunicare la decadenza totale dell'aiuto con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi maturati dalla data di erogazione dei premi a quella di effettiva restituzione con l'indicazione delle modalità

Avverso alle decisioni comunicate dall'I.P.A., in merito all'esito dei controlli il beneficiario può presentare, entro 15 giorni dalla notifica del verbale, controdeduzioni al Dirigente dello stesso I.P.A. competente.

In sede di controdeduzioni il beneficiario può farsi assistere da un tecnico o da un funzionario delle organizzazioni professionali.

Permanendo la decisione negativa da parte del competente I.P.A., per i controlli di secondo livello, è ammessa la richiesta di pronunciamento da parte della Commissione istituita presso l'Assessorato all'Agricoltura -Lungomare Nazario Sauro 45 - Bari , circa la corretta procedure dei controlli.

Con successivo atto dirigenziale saranno approvati i modelli delle schede della check list con le procedure sull'effettuazione dei controlli.

#### 18. Ricorsi

Avverso l'esito negativo espresso dagli I.P.A., i beneficiari possono presentare:

1. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

#### 19. Disponibilità finanziaria

Le risorse finanziarie per il pagamento dei suddetti premi per gli anni 2005-2006 sono assicurate dal Piano di Sviluppo rurale 2000-2006 approvato con Decisione della Commissione Europea n. 479 del 2 Marzo 2001. Per il restante triennio d'impegno 2007-2009, le risorse finanziarie saranno rese disponibili dal nuovo regolamento comunitario sul sostegno allo sviluppo rurale.

Pertanto, la Regione Puglia non assume obbligazioni per i pagamenti delle annualità 2007-2009 le quali saranno liquidate agli aventi diritto allorquando la nuova regolamentazione comunitaria assegnerà le risorse per i pagamenti dei premi relativi alla misura "Zone svantaggiate".

---

L'anno duemilacinque il giorno 28 del mese di Gennaio nella sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca - Lungomare Nazario Sauro Bari.

Il Responsabile della Misura, sulla base dell'istruttoria espletata dallo stesso, riferisce al Dirigente dell'Ufficio e del Settore ICA quanto segue:

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 712 dell'8/6/2001 in attuazione dei Regolamenti (CE) 1257/99 e 1750/99;

Vista la scheda della misura 2 "Zone Svantaggiate", riportata nello stesso Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.);

Considerato che il predetto Piano prevede il finanziamento della misura 2 "Zone Svantaggiate" per gli anni 2005 e 2006 ;

Tenuto conto che le procedure amministrative contenute nel Piano di Sviluppo Rurale per la realizzazione della Misura, stabiliscono che la stessa sarà attivata mediante bando pubblico, predisposto dalla Regione soggetto attuatore, il cui testo è riportato nell'allegato A al presente provvedimento;

Vista la D.G.R. n.573 del 14/5/2002 relativa alla organizzazione delle strutture amministrative e di nomina dei responsabili delle Misure, ai sensi della L.R. n.13/2000 art.8, comma 1, lettera a, e art.26;

Vista la D.G.R. n.3261 del 28/7/98, attuativa della L.R. n.7/97 e del D.L.vo n.29/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quella della gestione amministrativa, propone di:  
a) emanare il bando per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 2 "Zone Svantaggiate" del Piano di Sviluppo Rurale, come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) di stabilire che i termini di presentazione delle domande all'aiuto decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.P. del presente provvedimento fino e non oltre il 31 marzo 2005.

c) di stabilire che l'ammissibilità a finanziamento delle domande istruite favorevolmente, nel rispetto della graduatoria deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria iscritta in bilancio per le annualità 2005-2006 del P.S.R..

d) di stabilire che in caso di rinuncia da parte di imprenditori beneficiari del premio, di revoca da parte dell'Amministrazione o per sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si procederà alla concessione dell'aiuto scorrendo la stessa graduatoria.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni :

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Responsabile Il Dirigente

del Procedimento dell'Ufficio

Vincenzo Guardavaccaro P.a. Luigi Calabriso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ISPettorato COMPARTIMENTALE  
AGRICOLTURA - ALIMENTAZIONE

VISTO il decreto legislativo n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE la L.R. n. 7/97 e la D.G.R. n.3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quella della gestione amministrativa;



RITENUTO di poter condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;

## DETERMINA

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;

di emanare il bando per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 2 "Zone Svantaggiate" del Piano di Sviluppo Rurale, come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

di stabilire che i termini di presentazione delle domande all'aiuto decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.P. del presente provvedimento e non oltre il 31 marzo 2005;

di stabilire che la concessione dei premi per la misura 2 "Zone Svantaggiate" nel rispetto della graduatoria deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria iscritta in bilancio per le annualità 2005-2006 del P.S.R.;

di stabilire che in caso di rinuncia da parte di imprenditori beneficiari del premio, di revoca da parte dell'Amministrazione o per sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si procederà alla concessione dell'aiuto scorrendo la stessa graduatoria.

Di incaricare il responsabile della Misura di provvedere all'invio di copia del presente atto e dell'allegato bando:

- all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art.6- lett. g) della L.R.13/94;
- all'Area di Coordinamento delle Politiche comunitarie;
- al Settore Provveditorato ed Economato, perché ponga in essere le procedure per la pubblicazione e la pubblicizzazione su almeno tre quotidiani, di cui uno almeno a diffusione nazionale;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Regione per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da tre facciate, e dall'allegato A composto da 6 facciate che forma parte integrante del presente provvedimento, è stato redatto in duplice originale. Un originale sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale l'altro sarà custodito dal Settore I.C.A., copia sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura, mentre non viene trasmesso al Settore Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente atto verrà pubblicata nell'albo istituito presso il Settore I.C.A.- Alimentazione .

Il Dirigente del Settore I.C.A. - Alimentazione

Dr. Domenico Renna

---